

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)

SMS
a 6 cent
verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS



IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5223 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Rigetto domanda di emersione lavoro irregolare



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6337 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Kati Scala, Marco Costantini, con domicilio eletto presso Marco Costantini in Roma, via delle Celidonie 25;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Lodi, U.T.G. - Prefettura di Lodi;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01556/2012, resa tra le parti, concernente emersione lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Costantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino italiano presente in Italia senza permesso di soggiorno, è stato interessato da una pratica di "emersione" ai sensi dell'art. 1-ter del [decreto legge n. 78/2009](#), avviata ad istanza del cittadino italiano sig. *****, presentatosi come suo datore di lavoro.

La pratica ha avuto un certo corso, giungendo fino alla sottoscrizione del "contratto di soggiorno", stipulato il 24 marzo 2010 davanti ad un funzionario dell'Ufficio immigrazione della Prefettura di Lodi. In quella occasione, il datore di lavoro sig. *** era rappresentato dall'avvocato ***.

2. Successivamente, e prima del rilascio conclusivo del permesso di soggiorno, la Prefettura e la Questura, per quanto di rispettiva competenza, hanno deciso il rigetto della domanda di emersione e l'archiviazione della relativa pratica, con la motivazione che «il datore di lavoro è indagato in stato di libertà per rispondere dei reati di cui agli artt.482, 494 e 367 c.p. [falsità materiale, sostituzione di persona, simulazione di reato]».

3. Lo straniero interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia. Quest'ultimo ha rigettato il ricorso

osservando che nel corso delle verifiche inerenti alla pratica di emersione, dopo la firma del contratto di soggiorno, il cittadino italiano sig. *** aveva reso una «dichiarazione confessoria» nel senso che fra lui e il cittadino egiziano non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro, e che la domanda di emersione era fraudolenta. In questa situazione, secondo il T.A.R., veniva meno il presupposto dell'emersione e pertanto i provvedimenti impugnati erano legittimi.

4. Lo straniero già ricorrente in primo grado ha proposto appello a questo Consiglio.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter procedere alla definizione immediata della controversia.

5. Il Collegio osserva che il documento essenziale della vicenda è rappresentato dalla nota 21 aprile 2010 della Stazione Carabinieri di Lodi, che contiene una minuziosa esposizione dei fatti.

Il Comandante della Stazione dà atto che il 6 aprile 2010 il sig. *** aveva presentato denuncia-querela dicendosi truffato, in quanto il suo nome era stato usato abusivamente per regolarizzare uno straniero con il quale di fatto non aveva mai avuto rapporti di lavoro. Inoltre il Comandante riferisce di avere sentito a sommarie informazioni testimoniali l'avvocato ***, il quale ha dato circostanziatamente una versione dei fatti alquanto diversa da quella del sig. ***.

La seconda parte della stessa nota consiste nell'invito rivolto ad altri uffici (la Stazione CC. di Casalpusterlengo, la Stazione CC. di Pavia, la Questura di Lodi) di approfondire le indagini sulla vicenda, con l'indicazione dettagliata dei punti rimessi rispettivamente alla loro attenzione.

La terza e conclusiva parte consiste nel deferimento del sig. *** per i reati di falso e simulazione di reato, per aver disconosciuto di aver presentato la domanda di regolarizzazione ed essersi dichiarato vittima di truffa, laddove (secondo l'opinione palesata dal Comandante della Stazione CC. di Lodi) egli aveva preso attivamente parte al procedimento di emersione.

6. Conviene sottolineare che benché i Carabinieri di Lodi ne abbiano fatta richiesta, come detto sopra, non risulta che gli altri uffici e in particolare la Questura di Lodi abbiano fatto altre indagini o acquisito altre notizie. I due atti impugnati in primo grado (i provvedimenti della Prefettura e della Questura di Lodi) si basano esclusivamente sulla nota del 21 aprile 2010 dalla quale peraltro, a quanto pare, si limitano ad estrapolare la notizia che il sig. *** è stato deferito all'autorità giudiziaria.

7. Ad avviso di questo Collegio, i due provvedimenti impugnati in primo grado (quello della Prefettura e quello della Questura di Lodi) sono frutto di una lettura parziale e conseguentemente di una errata interpretazione della suddetta nota del 21 aprile 2010.

Essi infatti si basano sull'accusa di falso rivolta al sig. *** nel presupposto che la falsità a lui addebitata consista nell'aver presentato una domanda di emersione fraudolenta.

Nello stesso equivoco appare caduto il T.A.R.: nella sentenza infatti si legge: «i reati per i quali il sig. *** è indagato in stato di libertà ineriscono all'accertamento (derivante da dichiarazione confessoria) che tra il *** e il lavoratore straniero non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro e che il primo si sarebbe prestato dietro compenso a sottoscrivere un falso contratto di soggiorno».

Al contrario, il convincimento dei CC. di Lodi era che il sig. *** avesse mentito non quando ha presentato la domanda di emersione, ma quando l'ha disconosciuta. La denuncia per falso a questo si riferisce. Se i CC. avessero ritenuto credibile la ritrattazione, avrebbero forse denunciato ugualmente il sig. *** ma a maggior ragione avrebbero denunciato l'avvocato *** nonché l'attuale appellante, quali complici della

frode; cosa che non hanno fatto.

8. Da tutto ciò consegue che i provvedimenti impugnati sono viziati in quanto basati su una lettura parziale ed una errata interpretazione dell'unico documento (il rapporto dei Carabinieri di Lodi) che, a quanto risulta, hanno preso in considerazione.

Tanto basta per accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza appellata, accogliere il ricorso di primo grado.

E' tuttavia il caso di precisare che per effetto della presente decisione l'autorità di p.s. non è tenuta a rilasciare senz'altro il permesso di soggiorno all'appellante. Essa è tenuta, invece, a riesaminare la pratica integrando le indagini secondo i suggerimenti dei Carabinieri di Lodi, in particolare al fine di verificare se, a parte quelle affermazioni del sig. *** che gli stessi Carabinieri hanno ritenuto mendaci, la originaria domanda di emersione fosse veritiera oppure fraudolenta; la pratica di emersione sarà quindi definita in conformità alle risultanze delle nuove indagini, salve le eventuali impugnazioni dei nuovi provvedimenti.

Le spese del presente giudizio debbono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **accoglie** l'appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 8 Ottobre 2012

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati
Subito Sui Nostri Corsi.

www.cephu.it

Scegli Tu! ▶

News



Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della caritas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)

- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)

- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891